
**ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART 59 DEL DLGS 36/2023
AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE DI 130 "BUDGET
DI INTEGRAZIONE" FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE CULTU-
RALE, SOCIALE, OCCUPAZIONALE ED ABITATIVA DEI CIT-
TADINI DI PAESI TERZI VITTIME O POTENZIALI VITTIME DI
SFRUTTAMENTO LAVORATIVO NEL TERRITORIO DELLA RE-
GIONE SICILIA, PROVINCIA DI RAGUSA.**

**Progetto "PIU' - Supreme", cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo,
Programma Operativo Nazionale "Inclusione" 2014-2020 Asse 3 – Prio-
rità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - Pre-
venzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfrutta-mento nel set-
tore agricolo; CUP: B35B19000250006**

CAPITOLATO TECNICO

DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

Committente: Consorzio di Cooperative sociali.

Fornitore/gestore: l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato affidatario.

Parti: Fornitore e Committente.

Luogo di svolgimento del servizio: il progetto interessa il territorio della Regione Sicilia, con particolare riferimento alla Provincia di Ragusa.

Coordinatore del servizio: responsabile operativo individuato dal Fornitore, referente organizzativo del servizio oggetto del presente accordo quadro e responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori. Avrà il compito di tenere i collegamenti con il Committente e i diversi soggetti coinvolti negli interventi/servizi programmati.

Accordo Quadro: s'intende un accordo concluso tra il Committente e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

Contratto Specifico: contratto specifico concluso tra il Committente e il fornitore derivante dal presente Accordo Quadro in cui si indica ogni condizione, modalità, particolarità e termini per la prestazione dei servizi indicati nel presente accordo quadro.

1 Disciplina normativa dell'accordo quadro

L'accordo quadro è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs. n.36/2023 e relativi Decreti/Linee guida di attuazione, dal presente Capitolato oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, dalle norme nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'accordo quadro.

Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla stipula.

Normativa di riferimento:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 480/2014;
- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 1011/2014, e il Regolamento (UE) n. 2015/207; la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia - CCI 2014IT16M8PA001;
- il Regolamento (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importo forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati Membri delle spese sostenute;
- il Regolamento (UE, Euratom) n.1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, (UE) n.1301/2013, (UE) n.1303/2013; (UE) n.1304/2013; (UE) n.1309/2013; (UE) n.1316/2013; (UE) n.223/2014; (UE) n.283/2014 e la decisione n.541/2014/UE abroga il Regolamento (UE, Euratom) n.966/2012;
- la Decisione di esecuzione della Commissione del 29 ottobre 2014, che approva determinati elementi dell'Accordo di partenariato con l'Italia - CCI 2014IT16M8PA001 e s.m.i.;
- il Programma Operativo Nazionale (PON) "Inclusione" - CCI n.2014IT05SFOP001, approvato con Decisione della Commissione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014
- la Decisione di esecuzione della Commissione C (2017) n. 8881 del 15.12.2017 che modifica la decisione di esecuzione C (2014)10130 che approva determinati elementi del Programma Operativo "Inclusione" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia, assegnando tra l'altro al PON risorse aggiuntive in tema di "Accoglienza e integrazione migranti";

- la Decisione di esecuzione C (2018) 8586 del 06/12/2018 che modifica la Decisione di esecuzione C (2014) 10130 che approva determinati elementi del Programma Operativo "Inclusione" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia;
- l'Asse prioritario 3 "Sistemi e modelli d'intervento sociale" del citato PON, relativo all'attuazione dell'obiettivo tematico 9 "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà ed ogni discriminazione", che persegue, tra gli altri, l'obiettivo specifico 9.2.3 Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale, sussidiaria ed umanitaria ed alle persone a rischio di discriminazione (Azioni di sistema e pilota);
- il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 ed entrato in vigore il 20 maggio 2017, con il quale è stata adottata la riorganizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, abrogando il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121;
- il D.P.C.M del 5 settembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2016 al n. 4039, di conferimento alla dott.ssa Tatiana Esposito, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione;
- la Convenzione del 16 marzo 2018, e relativo Addendum sottoscritto in data 21 novembre 2018, tra l'Autorità di Gestione e la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione, con la quale la medesima Direzione Generale, nella persona del Direttore Generale, è stata designata, ai sensi dell'art.123 comma 6 del regolamento (UE) N. 1303/2013, quale Organismo Intermedio;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- il Decreto Direttoriale n. 406 del 01.08.2018, che approva la "Nota Metodologica per il calcolo di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi del personale al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 67.1 (b) del Regolamento (UE)1303/2013";
- la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", contiene specifiche misure per i lavoratori stagionali in agricoltura ed estende responsabilità e sanzioni per i "caporali" e gli imprenditori che fanno ricorso alla loro intermediazione;
- l'Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'anno 2019 in coerenza con la programmazione economica – finanziaria per il triennio 2019-2021 individua la lotta allo sfruttamento lavorativo come priorità di intervento;
- La DG Immigrazione con nota n. 1845 del 13 giugno 2018 ha inviato alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, una richiesta di elaborazione della proposta progettuale da finanziare con risorse FSE PON Inclusion, finalizzata alla realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, individuando le risorse destinate al finanziamento del Progetto, a valere sul FSE PON Inclusion, per un ammontare di € 12.799.680,00;
- con la medesima nota sopra richiamata, il Ministero del Lavoro, ha ribadito che *"allo scopo di utilizzare procedure simili a quelle dell'Intervento in argomento, si ritiene necessario*

identificare una Regione capofila. A tal fine si propone la Regione Puglia, in analogia con quanto previsto nel progetto SUPREME finanziato con le misure emergenziali FAMF".

- la Regione Puglia, in qualità di Beneficiario capofila, è stata delegata tramite appositi atti sottoscritti da tutti i partner di progetto, alla firma della Convenzione con l'OI - DG Immigrazione per l'attuazione del progetto "P.I.U. -SUPREME" nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001- Asse III, CUP B35B19000250006;
- la Regione Puglia, in qualità di Soggetto beneficiario capofila del progetto "P.I.U. -SUPREME", ha trasmesso a mezzo PEC del 7 marzo 2019 la progettazione esecutiva, che vede indicata la Regione Puglia quale Soggetto coordinatore delle attività progettuali delle altre Amministrazioni Regionali e del partner privato Nova coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali nell'ambito del PON Inclusion;
- con D.D. della Direzione Generale dell'Immigrazione e politiche d'integrazione del Ministero del Lavoro n. 35 del 8 marzo 2019 è stato approvato e finanziato per un importo pari a € 12.799.680,00 a valere sul PON Inclusion FSE 2014/2020 il progetto denominato "P.I.U. - SUPREME - Percorsi Individualizzati di Uscita dallo sfruttamento" CUP B35B19000250006, il cui Beneficiario è la Regione Puglia capofila del partenariato composto anche dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e da Nova Onlus Consorzio di Cooperative Sociali Soc. Coop. Sociale individuato quale Ente partner di progetto con Atto Dirigenziale n.42 del 30 agosto 2018, a seguito di procedura espletata per la selezione di partner operativo in regime di co-progettazione;
- la Regione Puglia, in qualità di beneficiario capofila del progetto, e la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusion hanno stipulato, in data 08/09/2019, apposita convenzione per l'attuazione del progetto "P.I.U. -SUPREME" nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Inclusione" FSE 2014-2020;
- Tale convenzione è stata registrata da parte della Corte dei conti in data 26 marzo 2019, al numero 1-417 e da parte dell'Ufficio Centrale di Bilancio in data 12 marzo 2019 al numero 54;
- il progetto "PIU Supreme" - CUP B35B19000250006, cofinanziato dal PON Inclusion 2014-2020 è stato avviato in data 15.04.2019 con data stimata di conclusione delle attività programmate al 31.10.2021, salvo proroghe;
- la DG Immigrazione con nota n. 2306 del 27 maggio 2020 ha inviato alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, una richiesta per la presentazione della progettazione esecutiva di misure complementari al Progetto "Più Supreme", per un ammontare di € 7.000.000,00 (Settemilioni/00) a valere sul FSE PON Inclusion per la realizzazione di azioni capaci di rispondere alle difficoltà connesse all'attuale periodo ed ai fabbisogni emersi nei contesti di riferimento relativamente allo sviluppo di strategie territoriali centrate sulle aree urbane, al miglioramento della qualità e accessibilità del sistema dei servizi territoriali sociali, sanitari, logistici, abitativi, di politica attiva, alla promozione di condizioni di occupabilità della popolazione immigrata, alla implementazione di misure di prevenzione e tutela della salute sui luoghi di vita e di lavoro;
- la Regione Puglia ha trasmesso con nota prot. AOO_176/823 del 10 giugno 2020 la progettazione integrativa, e, in seguito a specifica richiesta della DG Immigrazione con nota n. 2701 del 03-07-2020, ha quindi inviato la progettazione esecutiva dell'intervento PIU Supreme integrata con le nuove azioni programmate, con nota inviata via PEC il 23 luglio 2020, allegata al presente addendum;

- con nota prot. n. 6133 del 29 luglio 2020 l’Autorità di Gestione del PON Inclusion 2014-20 ha approvato la variazione della progettazione degli interventi dell’Organismo intermedio DG Immigrazione e politiche di integrazione, consentendo l’aumento delle risorse finanziarie per la realizzazione di “Interventi di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo”, che pertanto presenta la necessaria disponibilità;
- con nota prot. n. 3047 del 29 luglio 2020 la DG Immigrazione ha approvato la rimodulazione progettuale integrata con le linee di intervento complementari e con un contributo integrativo di € 7.000.000 (euro settemilioni/00) e, dunque, un contributo complessivo pari a € 19.799.680,00 (euro diciannovemilionesettecentonovantanovemilaseicentottanta/00).
- Il Decreto dell’Organismo Intermedio FSE n. 51 del 30 luglio 2020 di approvazione dell’Addendum alla Convenzione dell’8 marzo 2019 e relativo impegno di spesa a valere sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale “Inclusion 2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo
- la Regione Puglia, in qualità di beneficiario capofila del progetto, e la Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusion hanno sottoscritto, in data 30.07.2020, apposito addendum alla convenzione per l’attuazione del progetto “P.I.U. -SUPREME” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Inclusion” FSE 2014-2020;
- Tale convenzione è stata registrata da parte della Corte dei conti in data 11 agosto 2020, al numero 1734 e da parte dell’Ufficio Centrale di Bilancio in data 04 agosto 2020 al numero 264;
- la DG Immigrazione con nota n. 3664 del 15.12.2022 ha inviato alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, una richiesta per la presentazione della progettazione esecutiva di misure complementari al Progetto “Più Supreme”, per un ammontare di € 6.000.000,00 (Seimilioni/00) a valere sul FSE PON Inclusion per la realizzazione di azioni in grado di rispondere ai seguenti obiettivi
 - Rafforzamento e mantenimento della linea di intervento dei Poli Sociali Integrati e delle equipe multidisciplinari presenti presso gli stessi Poli sociali, con particolare riferimento alle azioni di outreach;
 - Mantenimento dei servizi di trasporto a supporto della mobilità connessa al lavoro (sia individuale che collettiva);
 - Mantenimento di reti di servizi socio-sanitari (sorveglianza e prevenzione sanitaria) nei contesti informali;
 - Mantenimento di servizi di supporto e accompagnamento all’abitare;
 - Consolidamento delle reti di governance regionale e interregionale promosse dal Programma Su.Pr.Eme. Italia.
- la Regione Puglia, ha trasmesso con nota prot. AOO_176/3060 del 30.12.2022 la progettazione integrativa, e, in seguito a specifica richiesta della DG Immigrazione con nota n. 3812 del 28.12.2022, ha quindi inviato la progettazione esecutiva dell’intervento PIU Supreme integrata con le nuove azioni programmate;
- con nota prot. n. 238 del 25.01.2023 dell’Organismo intermedio DG Immigrazione e politiche di integrazione, dichiara approvata la rimodulazione, comunicando che si procederà a breve con la stipula di un addendum alla Convenzione;

- la DG Immigrazione, con D.D. n. 3 del 6/2/2023 ha approvato l'Addendum alla Convenzione del 3/2/2023 e il relativo impegno di spesa a valere sul Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Nazionale "Inclusion" 2014-2020 Asse 3 – Priorità di Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - Prevenzione e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo
- la DG Immigrazione con nota n. 1035 del 28 marzo 2023 ha comunicato l'avvenuta registrazione del Decreto dell'Organismo Intermedio FSE n. 3 del 6/2/2023;
- la Regione Puglia, ha trasmesso alla DG Immigrazione, con nota prot. 4048 del 28/07/2023 la richiesta di rimodulazione e proroga al 31.12.2023 del progetto;
- con nota prot. n. 2308 del 04.08.2023 dell'Organismo intermedio DG Immigrazione e politiche di integrazione, dichiara approvata la rimodulazione e concessa la proroga.

2 Oggetto e specifiche dell'accordo quadro

Il presente bando è finalizzato all'individuazione di un soggetto al quale affidare accordo quadro ai sensi dell'art 59 del Dlgs 36/2023 avente ad oggetto la realizzazione di 130 "budget di integrazione" (d'ora in poi anche "BdI" finalizzati all'inclusione culturale, sociale, occupazionale ed abitativa dei cittadini di paesi terzi vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo nel territorio della regione Sicilia, provincia di Ragusa.

Nello specifico, nell'ambito del task 4.4, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si intende intervenire in maniera complementare con il Prog 2992 – "CHEZ NOUS", finanziato a valere sull'avviso pubblico N. 2/2019 sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020.

In attuazione del suddetto progetto Fami Chez Nous, che ha concluso tutte le attività il 30/06/2023, faranno infatti ingresso nel territorio della provincia di Ragusa 419 cittadini tunisini, di cui circa 300 già dimoranti in loco. Questi cittadini hanno fatto ingresso in Italia con nulla osta al lavoro ex art. 23 del TUI, dopo un lungo percorso di formazione civico-linguistica e professionale pre-partenza (svolto in suolo tunisino). Come rilevato dalla stessa Regione Sicilia, al fine di sviare il rischio che tali destinatari possano cadere nelle maglie dell'illegalità e dello sfruttamento, si rende necessario attivare azioni urgenti di presa in carico multidisciplinare di tali destinatari.

Il Budget di Integrazione si configura come un dispositivo che attribuisce in capo al singolo destinatario un "portfolio di risorse e di servizi", in grado di sostenerne il percorso di integrazione, attraverso la costruzione di un progetto individualizzato di autonomia socio-lavorativa.

Nel caso specifico, il BdI intende proporsi come uno strumento *just in time*, in grado di rispondere con tempestività ad una situazione che rischia di divenire emergenziale, ponendo molti cittadini di Paesi Terzi in situazione di vulnerabilità socio-economica e, quindi, facile preda dello sfruttamento lavorativo.

Facciamo nello specifico riferimento ai destinatari del progetto Fami "Chez Nous", il cui elenco verrà messo a disposizione dell'Aggiudicataria per opportuna tutela dei dati sensibili, e che necessitano di una presa in carico tempestiva.

L'ipotesi è quella di non pre-strutturare filiera dei servizi, ma di lasciare ampio spazio alla personalizzazione dei percorsi che, per essere considerati completati, dovranno tuttavia comprovare alcuni standard quantitativi minimi di prestazione, come di seguito riportato:

Area di intervento	Attività	Unità di misura	Quantità minime
1. Integrazione	1.a Segretariato sociale 1.b Supporto legale 1.c Mediazione linguista	Ore di prestazione erogate in modalità individualizzata (un operatore vs un destinatario)	15 h
2. Lavoro	2.a Tutorship 2.b Accompagnamento ai servizi		
3. Abitare	3.a Mediazione abitativa		
	3.b Contributo Abitare Autonomo	Erogazione al destinatario, o in suo nome e per suo conto al fornitore di specifiche prestazioni di accoglienza abitativa, di un contributo per l'abitare autonomo	Min 400,00 Max 630,00

Il Fornitore garantisce il regolare e puntuale adempimento del servizio utilizzando un gruppo di lavoro che dovrà includere:

- a) **n. 1 Coordinatore del Servizio (Referente Tecnico del Progetto):** con almeno 10 anni di esperienza maturati nella gestione di interventi analoghi. Egli avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che sorgano relativamente all'espletamento dei servizi e deve garantire la reperibilità tramite un sicuro recapito telefonico. Il Coordinatore presenterà chiarimenti in ordine ad eventuali disservizi che dovessero essere riscontrati e contestati dall'Ambito.
- b) **Almeno un esperto middle** con minimo 5 anni di esperienza maturati nella gestione di interventi analoghi.

Il fornitore dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di operare esclusivamente con personale in possesso dei requisiti richiesti. Deve, inoltre, assicurare la necessaria continuità lavorativa dei singoli operatori, provvedendo anche ad effettuare tempestivamente la sostituzione del personale assente con altro in possesso dei medesimi titoli professionali opportunamente pre-informandone il Committente. Il gestore è tenuto a fornire, prima della stipula del contratto ed entro un termine massimo di 5 giorni dalla specifica richiesta, i nominativi del personale che intende impiegare nell'espletamento delle attività e dimostrarne il possesso dei relativi requisiti richiesti.

Gli operatori dell'Impresa aggiudicataria dovranno assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all'uso di strumenti di lavoro elaborati in forma scritta. Alcun rapporto di lavoro potrà – a nessun titolo – costituirsi tra quanti impegnati nell'attività ed il Committente.

Tutto il personale impiegato deve inoltre possedere i seguenti requisiti di base:

- capacità fisica e professionale a svolgere il compito assegnato ed idoneità sanitaria previsti dalla normativa vigente;
- idoneità psico-attitudinale per l'attività da svolgersi con gli utenti;

- assenze di condanne penali e di carichi penali pendenti per reati che incidono sulla moralità professionale.

3 Durata e valore

La durata del servizio è stabilita dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione tra l'Ente appaltante e l'operatore economico aggiudicatario sino al 30.11.2023 salvo proroghe che dovranno essere espressamente autorizzate.

Il valore del presente A.Q. è stimato nel valore massimo di euro 136.500,00 (Centotrentaseimilacinquecento/00) IVA esclusa, al lordo del ribasso in sede di gara.

Il valore dell'accordo quadro è stato determinato moltiplicando i 130 destinatari che ci si aspetta di coinvolgere, per un importo unitario di "Budget di Integrazione" pari ad euro 1.050,00 (millecinquanta/00), valore sul quale sarà richiesto di offrire il ribasso di gara, con esclusivo riferimento alla quota di servizi, come meglio precisato al successivo art. 8.

Nello specifico, l'Accordo Quadro deve intendersi come contratto a consumo. La determinazione ultima del corrispettivo spettante all'Aggiudicatario sarà determinata sulla base del numero dei destinatari effettivamente presi in carico con il dispositivo budget di Integrazione, come di seguito esplicitato

Nell'importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, si precisa che il valore dell'A.Q. è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno del Committente.

L'Accordo Quadro si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

Non sono stati rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 e, pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza dovuta ai rischi di interferenza è pari a zero.

In ogni caso, il Committente si impegna a predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, il documento di valutazione dei rischi da interferenze e a quantificare gli eventuali costi della sicurezza.

4 Esecuzione in via d'urgenza

Ai sensi dell'art.8, co.1, lett. A) D.L. 76/2020 , il Committente si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula del contratto: in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.

Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, il Fornitore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su indicazioni del Committente.

5 Corrispettivi

L'Accordo Quadro deve intendersi come contratto a consumo. La determinazione ultima del corrispettivo spettante all'Aggiudicatario sarà determinata sulla base del numero dei destinatari effettivamente presi in carico con il dispositivo budget di Integrazione, come di seguito esplicitato

Nello specifico, verrà corrisposto l'intero importo unitario del Bdl, come da offerta economica dell'Aggiudicatario, per i dispositivi che saranno portati a compimento, sulla base dei seguenti presupposti:

- Erogazione di 15h di prestazione individualizzata, riconducibile a una delle 3 aree di intervento individuate;
- Erogazione al destinatario, o in suo nome e per suo conto al fornitore di specifiche prestazioni di accoglienza abitativa, di un contributo economico compreso tra i 400,00 e i 630,00 euro per l'autonoma sistemazione.

Considerata la complessità del contesto e delle condizioni soggettive dei destinatari, nell'ambito del presente Accordo Quadro sarà possibile riconoscere all'aggiudicatario un corrispettivo riparametrato del BdI, anche se non completato, nell'ipotesi in cui:

- sia stato erogato almeno il 70% delle ore di prestazione individualizzata previste (vale a dire 11 h delle 15 h per le 3 aree di intervento);
- Sia stato erogato al destinatario, o in suo nome e per suo conto al fornitore di specifiche prestazioni di accoglienza abitativa, un contributo economico compreso tra i 400,00 e i 630,00 euro per l'autonoma sistemazione

In questi casi, il valore del corrispettivo spettante per il singolo BdI sarà così rideterminato:

- a = ore di prestazione effettivamente erogate (non inferiori al 70%)
- $420,00 = \text{quota servizi del BdI} = 1.050,00 (\text{valore BdI}) - 630,00$ (Contributo massimo riconoscibile per l'abitare autonomo)

Corrispettivo riconosciuto = $420,00 * \text{ore di prestazione effettivamente erogate} / 15 + \text{Contributo per l'abitare autonomo effettivamente erogato}$

L'effettiva erogazione del contributo per l'abitare autonomo dovrà essere supportata da idonea documentazione giustificativa, sia che sia erogato direttamente al destinatario, sia se venga pagato in suo nome e per suo conto al fornitore di specifiche prestazioni di accoglienza abitativa.

Nel corrispettivo si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente accordo quadro, tutto incluso e nulla escluso.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Qualora, nei casi previsti dall'art. 189 del d.lgs. 36/2023, si dovesse far fronte ad un incremento delle richieste del servizio o alla necessità di una integrazione del servizio con ulteriori prestazioni ed attività anche di natura complementare, il Committente si riserva la facoltà di variare nell'arco della durata contrattuale il valore del contratto previsto nei limiti di legge. In questo caso il Fornitore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

6 Obblighi dell'affidataria

L'affidataria si impegna a:

- eseguire esattamente ed integralmente, per quanto di spettanza, le attività progettuali di competenza, secondo l'articolazione definita nell'art. 2 del presente Capitolato;
- adottare un articolato sistema di evidenze documentali che certifichi e renda evidente la presa in carico e lo svolgimento delle attività nei confronti dei destinatari del BdI;

- redigere la scheda anagrafica del destinatario del BdI ed acquisire copia della documentazione che attesti lo status giuridico di cittadino di paese terzo regolarmente soggiornante sul territorio italiano;
- inviare al Consorzio NOVA i dati necessari per predisporre i report da inviare alla Regione Puglia e alla DG Immigrazione, i consuntivi e altri documenti richiesti dal presente atto;
- inviare alla Regione Puglia attraverso il Consorzio NOVA nei casi specificamente richiesti dal presente atto o dalla stessa DG Immigrazione, tutte le informazioni necessarie, utili o anche solo opportune per la corretta esecuzione delle attività;
- informare tempestivamente il Consorzio NOVA di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione delle attività dedotte nel presente accordo o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- informare il Consorzio NOVA delle eventuali modifiche ritenute da apportare in conformità alla normativa di riferimento;
- inviare al Consorzio NOVA tutti i documenti necessari in funzione dello svolgimento di audit e/o controlli diversi, impegnandosi altresì, al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle operazioni eseguite e/o di eventuali responsabilità, a consentire lo svolgimento dei controlli e le verifiche in loco delle Autorità competenti o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione;
- collaborare attivamente all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico del Consorzio NOVA nella veste di project partner del progetto "Più Supreme" dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata del presente Accordo;
- indicare un Referente amministrativo per il Servizio affidato;
- dare corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l'aggiudicatario a integrazione di quanto previsto nel presente Capitolato;
- garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di sostituzioni definitive;
- impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale;
- garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l'espletamento del servizio di cui al presente Capitolato, pertanto il Committente capofila è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del D.Lgs. 196/2003.

Inoltre, si stabilisce che:

1. il soggetto affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del D.P.R. 626/94 e ss. mm., tenendo fin da ora sollevato il Committente da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa per il personale non dipendente che accedono ai servizi e dovrà altresì segnalare immediatamente al Committente tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico dell'affidataria tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;
2. le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dall'affidataria, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con il Committente né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio;
3. in caso di sciopero l'affidataria è tenuta ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai vigenti CCNL per il personale;
4. il Committente si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale dotato dei requisiti previsti;
5. nel caso che l'affidataria non provvedesse tempestivamente alla sostituzione del personale assente, secondo quanto sopra indicato, sarà immediatamente applicata dal Committente una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione. In caso di ripetizione di una mancata e tempestiva sostituzione si applica la penale di cui all'art. 13 del presente Capitolato.

L'affidataria si impegna sin d'ora:

- a rendicontare, al termine delle attività, i servizi erogati con le modalità che saranno comunicate dal Committente;
- a conservare e rendere disponibile, per almeno cinque anni successivi alla chiusura del servizio, la documentazione relativa al servizio affidato, ivi compresi tutti i documenti di tracciabilità fisica, procedurale e finanziaria dell'operazione – in originale – e a consentire le verifiche in loco da parte delle autorità di controllo regionali e nazionali per anni 5;
- assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PON Inclusion.
- ad adeguarsi alle richieste ed alle eventuali prescrizioni promananti dal Consorzio stesso, in particolar modo per quanto attiene agli aspetti direttamente ed indirettamente connessi con gli specifici obblighi posti a carico dello stesso con la sottoscrizione della Convenzione con la DG Immigrazione – OI PON Inclusion;
- a porre in essere ed assolvere ogni obbligo ed adempimento per quanto di sua spettanza, connesso con i compiti allo stesso demandati sulla base del presente accordo e/o dei successivi eventuali accordi in merito, mandando altresì indenne il Consorzio NOVA da ogni onere e responsabilità che a questo derivasse dal mancato rispetto degli impegni ed obblighi menzionati, per fatto od omissione dell'Affidatario.

Ferma restando la responsabilità amministrativa del Consorzio NOVA nei confronti dell'Amministrazione concedente, resta inteso che l'Affidatario sarà responsabile della mancata od inesatta

gestione e/o esecuzione delle varie fasi/attività delle quali è investito, come individuate nell'art 2 del presente Accordo, e che in nessun caso una delle parti potrà essere ritenuta responsabile per eventuali obbligazioni assunte dall'altra nei confronti di terzi, anche ove tali obbligazioni derivassero dall'attuazione del presente Appalto di servizi.

7 Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a di rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del sub-accordo quadro loro affidato.

8 Forma del contratto

Il contratto sarà stipulato, in modalità elettronica attraverso la sua sottoscrizione digitale. Si applica la vigente normativa in materia di imposta di bollo sui contratti.

Dopo l'aggiudicazione, il Committente procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario.

9 Condizioni dello svolgimento del servizio.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del Committente assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente accordo quadro ed agli ordinativi di fornitura.

10 Rendicontazione del servizio

L'affidataria, alla scadenza del servizio, dovrà trasmettere al Committente idonea rendicontazione relativa all'attuazione del servizio affidato, composta da una relazione tecnica esplicativa delle prestazioni erogate, da cui emergano i dati specifici dei destinatari e le modalità oggettive per la determinazione del corrispettivo dovuto. Nel contempo dovranno essere consegnate tutte le schede anagrafiche dei destinatari che hanno usufruito del BdI, oltreché i registri o schede individuali presenze che certifichino l'avvenuta erogazione delle ore di prestazione erogate in modalità individualizzata (un operatore vs un destinatario).

Eventuali variazioni delle modalità di rendicontazione potranno essere richieste dal Committente all'affidataria, la quale ne riconosce fin d'ora per ogni effetto e conseguenza la piena ed immediata efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede.

In ogni caso l'affidataria si impegna a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione alle prestazioni oggetto di contratto.

Le procedure di rendicontazione restano in capo al Committente, in qualità di Ente beneficiario del finanziamento ed ogni documento di spesa (fatture, richieste di rimborso o pagamento, ecc..) dovrà essere ad esso indirizzato ed intestato.

Resta in capo all'affidataria la responsabilità della conservazione di tutta la documentazione afferente all'appalto fino agli esiti di valutazione della rendicontazione da parte della ADG e comunque per un tempo pari a 5 anni documentazione dovrà essere resa disponibili su richiesta del Committente.

In nessun caso il Committente darà luogo al pagamento di fatture relative ad interventi non autorizzati, in tutto o in parte, secondo le procedure previste dal presente Capitolato.

11 Fatturazione e pagamenti

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore per le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono quantificati alla luce di quanto stabilito all'art. 5.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
4. I corrispettivi relativi alle prestazioni sono dovuti dal Committente al Fornitore a decorrere

- dall'esito positivo della verifica di conformità della prestazione.
5. Il pagamento dell'importo della fattura, che dovrà essere emessa alla scadenza del contratto, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio.
 6. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.
 7. Ciascuna fattura dovrà contenere
 - I. il riferimento all'Accordo Quadro;
 - II. il riferimento al progetto PIU Supreme e al relativo CUP;
 8. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui al presente articolo, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Committente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.
 9. Rimane inteso che il Committente prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
 10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nell'Accordo Quadro, salvo quanto diversamente previsto nell'Accordo Quadro medesimo.
 11. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Accordo Quadro si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC o con lettera raccomandata A/R, da parte del Committente.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio:

NOVA ONLUS - CONSORZIO COOP.SOC.
VIA PEDAGGIO SANTA CHIARA 57/BIS
76125 TRANI (BAT)
P. IVA 05196960727
Cod. Fisc. 05196960727
Codice Univoco: SU9YNJA

12 Penali

Il Fornitore nell'esecuzione del servizio previsto dal presente capitolato ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e alle disposizioni presenti e future emanate dal Committente. Il Committente, per le parti di rispettiva competenza, potrà applicare al Fornitore affidatario del contratto specifici penali da € 50,00 a € 600,00, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del Contratto specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione contrattuale per inadempimenti che comportino l'applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

Le penali potranno essere applicate per ogni rilievo rientrante nelle fattispecie di seguito elencate, qualora fossero rilevate dal Committente.

- caso in cui il Fornitore si renda colpevole di manchevolezze e carenze nella qualità del servizio, ricollegabili con le condizioni generali di cui al presente capitolato;
- caso in cui il Fornitore non fornisca tutte le prestazioni convenute;
- caso in cui il Fornitore esegua in modo difforme gli interventi indicati nel progetto di servizio che rappresenta parte integrante dell'offerta globale del concorrente;
- caso in cui il Fornitore esegua il servizio non continuativamente o con ritardo e non provveda alla sostituzione del personale inidoneo o inadeguato allo svolgimento del servizio con conseguente pregiudizio nei confronti del Committente;
- caso in cui il Fornitore non adempia, o adempia parzialmente, alle prestazioni previste dal presente capitolato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto al Fornitore dal Committente.

L'Affidatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Committente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

I ritardi, gli inadempimenti e le non conformità del Fornitore non potranno essere allo stesso addebitate e non verranno a tal fine applicate le penali, nel caso in cui le fattispecie siano riconducibili a ritardi, inadempienze, imperizie o disguidi del Committente.

13 Esecuzione in danno

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, il Committente potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dal Committente e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile.

14 Modalità di realizzazione

Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, il legale rappresentante del Fornitore nominerà, dandone comunicazione scritta al Committente, un **coordinatore del servizio di cui all'articolo 2**, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed impegnare il Fornitore per tutte le attività inerenti il servizio.

Il coordinatore del servizio sarà l'unico interlocutore e referente del **Direttore dell'esecuzione** ogni qualvolta si presentino problemi relativi al presente servizio.

15 Obblighi del Committente

Il Consorzio NOVA si impegna a

- individuare e designare il Referente nazionale di coordinamento del Dispositivo, da comunicare successivamente alla stipula del Contratto;
- predisporre, raccogliere, conservare e inviare gli atti, i documenti e le informazioni richieste dalla Regione Puglia e dalla DG Immigrazione, attività che non potrà delegare in alcun modo all'affidatario;
- fornire all'Affidatario ogni comunicazione relativa al progetto pertinente rispetto all'oggetto del presente accordo;
- raccogliere, la documentazione di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del servizio e utilizzarla per il reporting alla Regione Puglia e all'Organismo Intermedio;
- assicurare, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione, i necessari rapporti con la Regione Puglia e la DG Immigrazione, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dalla DG Immigrazione medesima;

16 Garanzia definitiva

All'operatore economico individuato per la procedura di affidamento diretto non sono richieste:

- garanzia provvisoria, sulla base di quanto previsto all'art. 53 comma 1 del Dlgs 36/2023;
- garanzia definitiva, pari al 5% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell'IVA), in considerazione sia della comprovata solidità dell'operatore economico sia al fine di ottenere un miglioramento sul prezzo di aggiudicazione (specifica motivazione di cui all'art. 53 comma 4 del Dlgs 36/2023).

17 Affidamento e stipula del contratto

Il Fornitore dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti e che la sua offerta è congrua in rapporto alla qualità della prestazione, anche qualora abbia caratteristiche migliorative rispetto a quelle minime stabilite dalla lex specialis, e risponda all'interesse pubblico che il Committente intende soddisfare.

Il contratto viene stipulato attraverso le modalità previste dall'articolo 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, previa verifica dei requisiti di partecipazione.

18 Imposta di registro

Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le Parti dichiarano che l'appalto oggetto del presente contratto è sottoposto al regime fiscale dell'IVA a carico del Committente con riferimento alla Quota servizi dei singoli Budget di Integrazione gestiti e imputabili per la determinazione del corrispettivo.

Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto relativo all'Accordo Quadro sarà sottoscritto con firma digitale.

19 Danni, responsabilità e assicurazioni

Il Fornitore solleva il Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico del Consorzio NOVA, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto; nel novero dei terzi deve essere compreso il Consorzio NOVA, nella sua qualità di Committente.

20 Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

21 Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Committente per porre fine all'inadempimento, lo stesso Consorzio NOVA ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Il Committente potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di accordo quadro ai sensi dell'articolo 189 del Codice;
- b) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'accordo quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 94, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di accordo quadro;
- c) l'accordo quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del d.lgs.36/2023;
- d) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato;

- e) azioni giudiziarie intentate da terzi contro il Committente per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;
- f) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- g) in caso di sub-accordo quadro non autorizzato;
- h) quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;
- i) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

Il Committente risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, qualora:

- a) nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94.

22 Recesso

Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti dell'affidamento;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'accordo quadro.

Il pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

23 – Divieto di cessione del contratto – Subappalto

Ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D. Lgs n. 36/2023 il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il concorrente indica all'atto di presentazione dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice, nonché le attività eseguite attraverso i propri consorziati designati in sede di gara da parte dei consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c) e d).

Si precisa che:

- a) l'affidatario del subappalto non deve avere partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) all'atto di presentazione dell'offerta devono essere indicati i servizi o parte dei servizi che si intende subappaltare;
- c) ai sensi dell'art. 119, comma 12, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

24 Obblighi di riservatezza e trattamento dati

Sono vietati l'utilizzo, la diffusione, la divulgazione o la riproduzione delle informazioni e di tutti i dati forniti, i quali sono di carattere strettamente confidenziale. Qualsiasi utilizzo non autorizzato di tali dati costituisce violazione dell'obbligo di riservatezza e di segretezza, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle conseguenze di legge, oltre ad essere causa di risoluzione contrattuale. L'affidataria si impegna ad osservare ed a fare osservare a tutti i membri del gruppo di lavoro la massima riservatezza, a non divulgare informazioni di qualsiasi natura acquisite in occasione della prestazione del servizio e al rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Il Committente, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni portate a sua conoscenza dall'affidataria nello svolgimento delle prestazioni previste del Capitolato come informazioni riservate e sensibili e di trattarle secondo quanto disposto D.lgs. n.196 del 30/06/2003.

25 Responsabilità di informazione

Costituisce primaria responsabilità delle parti, ai sensi di quanto previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013, dare risalto del sostegno del fondo all'operazione attraverso il corretto utilizzo dei loghi dell'Unione e del Fondo che sostiene l'operazione.

E' fatto obbligo all'affidatario di utilizzare il logo-tipo progettuale predisposto dal Consorzio.

Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura dell'ente consorziato affidatario riconoscono il sostegno dei fondi all'operazione riportando:

- l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 4, insieme a un riferimento all'Unione;
- un riferimento al fondo PON Inclusion FSE che sostiene l'operazione.

Durante l'attuazione delle attività, l'ente consorziato affidatario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal fondo fornendo, sul proprio sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

L'affidatario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento, relativo all'attuazione delle attività usato per il pubblico oppure per i partecipanti, compresi certificati di frequenza o altro, contiene una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato finanziato dal fondo PON Inclusion FSE.

26 Spese contrattuali

Le spese e i diritti inerenti il contratto, saranno a carico dell'affidataria.

27 Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Barletta-Andria-Trani.

E' consentito il ricorso all'arbitrato.

28 Condizioni generali e finali

Per quanto non sia disposto o espressamente previsto dal Capitolato trova applicazione nell'affidamento delle prestazioni principali e nel Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.L.vo 36/2023 ss.mm.ii e, per quanto non in contrasto, il Codice Civile.